

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse della **PROF.SSA BEATRICE PETRI**, c.f. [OMISSIS], rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

- 1) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;
- 2) dei quesiti 1-2-3-4-5 somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. 2 e 3 concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;

- 3) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 4) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- 5) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il 17 ottobre 2018;
- 6) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data 25.01.2019, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data 19.04.2019;
- 7) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019;
- 8) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;
- 9) del verbale n. 7 del 4 marzo 2019 della Sottocommissione n. 13 LAZIO con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

- 10) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. 7, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;
- 11) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;
- 12) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;
- 13) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione Sardegna;
- 14) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l’ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;
- 15) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 1178 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il 13 dicembre 2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;
- 16) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del 13 dicembre 2018, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell’art. 13 co. 1 D.M. n. 138, 3 agosto 2017;
- 17) della prova scritta del 13 dicembre 2018 sostenuta da candidati della Regione Sardegna;
- 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed

integrazioni;

19) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

20) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di 70 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

21) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

Premesse:

Con D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, il Ministero indicava un *“corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”*, finalizzato al reclutamento di n. 2416 Dirigenti scolastici, mediante procedura selettiva organizzata su base regionale. Tale concorso trova una specifica disciplina nel D.M. 3 agosto 2017 n. 138, adottato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 165/2001, che scandisce, in maniera analitica, tutti i passaggi procedurali cui l'Amministrazione si deve attenere ogniqualvolta bandisce un concorso di questo tipo. In particolare, per quanto qui interessa, trovano un'espressa regolamentazione le modalità da seguire

nella elaborazione delle prove preselettive e delle prove scritte (che qui interessa). Il concorso, quindi, secondo quanto stabilito dal surriferito D.M. (chiaramente poi ripreso dal bando), è scandito da una preliminare prova preselettiva (art. 6 del bando e art. 8 D.M.), articolata in un test a risposta multipla su n. 100 quesiti; dalla successiva prova scritta (qui impugnata), cui hanno accesso un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (8700 per questa tornata), consistente nella somministrazione di n. 7 quesiti, così ripartiti:

- a) n. 5 quesiti a risposta aperta, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 16 per ciascun quesito;
- b) n. 2 quesiti su testi di lingua straniera, a preliminare scelta del candidato, articolati su n. 5 domande a risposta chiusa per ciascun quesito, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 20 (n. 2 punti per ogni risposta esatta).

L'accesso alla prova orale viene consentito a quei candidati che raggiungono un punteggio pari ad almeno 70, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova a risposta "aperta" ed in quella a risposta "chiusa".

Le prove, sia quella preselettiva che quella scritta, sono redatte, secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.M. n. 138/2017, da un Comitato tecnico-Scientifico nominato con decreto ministeriale per ogni tornata concorsuale, che si occupa anche della preparazione dei c.d. "quadri di riferimento" in base ai quali *"sono costruite e valutate tutte le prove"*. Il ruolo del comitato tecnico-scientifico, quindi, risulta essenziale nella strutturazione della prova e da esso non pare possa in alcun modo prescindere.

Parte ricorrente, superata brillantemente la prova preselettiva come specificato nella successiva tabella in atti, veniva ammessa a sostenere la prova scritta, fissata, come impongono bando e D.M. in un'unica data su tutto il territorio nazionale, per il 18 ottobre 2018. Senonché, il giorno prima della prova scritta, l'U.S.R. della regione Sardegna comunicava, con nota prot. n. 17907, che la stessa doveva essere rinviata per cause di forza maggiore a data da destinarsi

giacché il Sindaco di Cagliari diramava un'ordinanza con la quale disponeva la chiusura delle scuole e degli uffici cittadini per la giornata del 18 ottobre 2018, per la sopravvenuta allerta meteo.

Nella stessa data (**17 ottobre 2018**), sul sito del M.I.U.R., secondo quanto prescritto nell'art. 8 del bando, **veniva pubblicato il quadro di riferimento previsto dall'art. 13 D.M. n. 138/2017**, da utilizzare per la valutazione dei compiti. Pertanto, tranne che per i candidati che dovevano svolgere le prove presso la sede di Cagliari, tutti gli altri, compresa parte ricorrente, il 18 ottobre 2018 svolgevano regolarmente la prova scritta presso la sede competente con la diretta conoscenza del **“quadro di riferimento previsto dall'art. 13 D.M. n. 138/2017”** (d'ora in avanti “griglie”) pubblicato il giorno prima.

Frattanto, sul sito istituzionale del Ministero, venivano pubblicate le tracce non estratte per la prova tenuta nella data originariamente fissata del 18 ottobre 2018. Il 9 novembre 2018, veniva pubblicata sulla G.U. n. 89 la data di convocazione per le prove “suppletive” da svolgersi in Sardegna così fissata per il 13 dicembre 2018; parallelamente, il 6 dicembre 2018, il Ministero stabiliva che sempre nella data del 13 dicembre 2018, si sarebbe tenuta a Roma una prova scritta “suppletiva” per quei candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali inizialmente esclusi all'esito della prova preselettiva.

In sostanza, quindi, sebbene il bando prevedesse lo svolgimento di un'unica prova scritta, su tutto il territorio nazionale, in concreto, questa veniva “spezzata” in due. Nulla di “illegittimo” se non fosse che, come accennato, i criteri di correzione e le bozze delle tracce sono state fornite, appunto, solo a tali candidati con amplissimo preavviso, attribuendo loro un vantaggio poi divenuto decisivo in sede di correzione. Con D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019 veniva pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla successiva prova orale, in cui parte ricorrente non è stata inserita per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando, avendo ottenuto un punteggio pari a **62,00 (e addirittura 87,50 alla prova preselettiva)**.

MOTIVI

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

1.1. La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacchè non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del “quadro di riferimento pubblicato il giorno prima della prova **e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove**”. Ebbene, sulla base del predetto “quadro di riferimento”, nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una “ulteriore” griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta “aperta” per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.

1.2. Sull'illegittima pubblicazione tardiva della griglia dei c.d. descrittori.

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva “*griglia di*

correzione dei quesiti a risposta aperta”, contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione come si vedrà nel prosieguo. Difatti, non v’è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l’introduzione dei descrittori. Esempio lampante è il criterio 1, dove il secondo indicatore recitava “*coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*”. A mero titolo esemplificativo si consideri il Q2 (quesito due) ove il predetto criterio del 17 ottobre, lasciava intendere al candidato che l’elaborato dovesse essere orientato all’ottimizzazione delle risorse interne a disposizione del dirigente scolastico. Le commissioni, tuttavia, utilizzavano per la correzione degli elaborati la griglia integrata con i descrittori, dove in aggiunta e in corrispondenza dell’indicatore appena citato, si legge “*il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente*” ovvero sostanzialmente si attribuisce al Dirigente Scolastico la possibilità di rivolgersi a risorse esterne cambiando radicalmente prospettiva. Alla luce del secondo parametro che conferisce risalto ai poteri che attribuisce la legislazione vigente al Dirigente Scolastico, piuttosto che all’ottimale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la veste del quesito cambia radicalmente nella forma e nel contenuto, specie perché, si riferisce in particolare alla normativa a disposizione del dirigente scolastico che conferisce poteri volti più ad attingere da risorse esterne.

In disparte l’opinabilità a monte delle due risposte (ove comunque i principi di efficacia, efficienza ed economicità che permeano l’azione della PA e recepiti anche nei principi costituzionali del buon andamento ex art. 97 Cost. avrebbero dovuto far propendere per una scelta che tendeva per l’utilizzo prevalente e preferito di risorse interne e solo all’esito di una impossibilità di reperimento

delle stesse di potersi rivolgere all'esterno) è chiaro che una risposta di tal guisa non può essere penalizzata per aver seguito una diversa impostazione, comunque prescritta dal Ministero stesso al momento dell'espletamento della prova.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione. Non può essere un caso, difatti, che il voto medio attribuito dalle Commissioni a tale quesito (c.d. Q2) è indicativamente tra i più bassi rispetto agli altri ove le modifiche rispetto al quadro di riferimento hanno inciso in maniera meno marcata. Tale voto più basso ha inciso in una prova dove il passaggio all'orale non è intervenuto per una manciata di punti per una soglia tra l'altro anche troppo elevata.

Ma oltre tale esempio, ve ne sono ulteriori riportabili poiché dalla comparazione tra il quadro del 17.10.18 e la griglia del 25.01.19 si rileva l'aggiunta dei descrittori e una modifica apportata ad alcune "voci" del quadro di riferimento del 17.10.18 che, come emerge anche in perizia, ha direttamente e concretamente leso parte ricorrente e la valutazione della sua prova a cui manca una manciata di punti per raggiungere la soglia del sette e passare all'orale.

In particolare:

- il descrittore 1.1 non mantiene la relazione tra le azioni proposte e la realizzazione dei processi formativi;
- il descrittore 1.2 introduce il riferimento alla normativa vigente;
- il descrittore 3.2 non mantiene la chiarezza;
- il descrittore 4.1 introduce l'efficacia e la pertinenza linguistica;
- il descrittore 4.2 non mantiene la capacità argomentativa, ma conserva solo la costruzione logica.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione e dunque ad essere falsata è tutta la sua specifica prova.

A nostro avviso si impone per parte ricorrente una nuova correzione sub specie di riesame (dunque non andrebbe neanche rinnovata e predisposta con i relativi costi la sua singola prova con tanto di controlli, utilizzo dei pc etc.) dei quesiti svolti e alla luce dei criteri pubblicati il giorno prima della prova.

Nella fase cautelare di cui ci si occupa, anche al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in causa, considerando anche che gli orali sono in corso, è opportuno ammettere a tale fase parte ricorrente.

1.3. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviliscono i principi guida dell'*agere* amministrativo. Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rassegnata. È inaccettabile, dunque, che in un concorso nazionale la mera cabala di assegnazione a questa o quella Commissione di concorso, ha consentito di ottenere o meno una motivazione diffusa.

Proprio l'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto

il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione dei sotto criteri cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati "non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza]" etc.. (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni "scollate" dal concreto contenuto della prova, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto "0,5" corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza, mentre quello di "1,5" rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; dunque la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla

quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'*iter* logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

1.4. Sull'eccessiva discrezionalità dei criteri così impostati.

Tale “scollamento”, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 23 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione. Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.

In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi: per intendersi il punteggio di 0,5 e quello di 1 in cosa differiscono, o ancora quali caratteristiche deve avere l'elaborato per ottenere 4 e quindi avere la valutazione più alta. Ebbene tutti questi elementi non sono noti sicché, avuto riguardo anche all'intrinseca contraddittorietà che presentano alcuni criteri (si veda quello della sinteticità) lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla commissione esaminatrice che finisce per assegnare punteggi in assenza di una precisa scala di riferimento.

Ciò, inevitabilmente, si riflette sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute da tutte le sottocommissioni.

Come si vedrà nel grafico riprodotto *infra* si registrano differenze percentuali, in termini di soggetti promossi, veramente abissali fra una sottocommissione ed un'altra le quali non possono essere semplicisticamente spiegate con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di indicazioni espresse sulle scale di riferimento.

Detto in altri termini, a mero titolo esemplificativo, la sottocommissione n. 1 avrà assegnato il punteggio di 4 ad elaborati che, magari, per la sottocommissione 27 non meritavano più del minimo, ossia 0,5.

Ogni sottocommissione, quindi, ha finito per orientarsi in maniera autonoma nella scala di riferimento, pervenendo così a risultati assolutamente aberranti in quanto il destino concorsuale dei candidati è stato deciso sostanzialmente dalla cabala. Così se il candidato, per mera casualità, aveva la fortuna di essere valutato dalla sottocommissione che assegnava valutazioni più ampie (come la sottocommissione n. 4) aveva grosse possibilità di accedere alla fase orale; se invece si vedeva assegnato ad una sottocommissione con una visione particolarmente ristretta dei valori della scala di riferimento (ad es. la sottocommissione n. 27), la possibilità di accesso alla prova orale si riduceva esageratamente.

Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento (resi noti il 19 aprile 2019) fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato. Pertanto, la mancanza di un'effettiva esplicitazione dei valori che compongono la scala di riferimento determina consequenzialmente degli spazi di valutazione che esondano facilmente nell'arbitrarietà giacché non è comprensibile, *ex post*, nel caso di parte ricorrente, la correttezza dell'iter logico seguito dalla sottocommissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico.

1.4.1. La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 23 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale e come meglio specificato nella tabella in atti esplicitata.

1.4.2. La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente la circostanza che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale. È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole. Anche solo tali deduzioni a nostro avviso dovrebbero determinare un riesame della posizione di parte ricorrente distante per pochi punti dal raggiungimento della soglia che permette di andare all'orale.

1.5. Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il contenuto degli elaborati di parte ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica l'insufficienza attribuita.

Né può negarsi la possibilità di verificarsi innanzi al G.A. tale discrasia (tra valutazione espressa e concreto contenuto dell'elaborato), ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non*

precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto” (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

All'uopo, parte ricorrente provvedeva a far analizzare il proprio elaborato da un esperto. Quest'ultimo, veniva selezionato per la sua esperienza e conoscenza pluriennale delle problematiche e della disciplina riguardante il settore dei dirigenti scolastici ed accettava di revisionare le risposte fornite dal candidato nell'ambito della prova. Il fine di tale riesame era quello di indagare il reale valore delle soluzioni fornite da parte ricorrente o almeno di dare una diversa lettura di una valutazione viziata da superficialità e scarsa attendibilità. Si vedrà che tali valutazioni non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri, gli indicatori e i descrittori, pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati. Dalla semplice lettura degli elaborati appare evidente che la Commissione non ha valutato con mera discrezionalità, ma ha agito anche in gran parte al di fuori di criteri valutativi pubblicati in data 17 ottobre 2018, cioè prima dello svolgimento della prova, al punto tale che la valutazione assegnata a parte ricorrente appare caratterizzata da una totale arbitrarietà. Pertanto, come accennato al punto 1.1 e 1.2., ha certamente ulteriormente inciso anche il fatto che parte ricorrente ha redatto il proprio elaborato avendo a riferimento metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di correzione.

La perizia in atti manifesta come in concreto tale illegittimità abbia inciso sulla prova di parte ricorrente.

La Prof.ssa Petri conseguiva il punteggio totale di 62/100 alla stregua della valutazione effettuata sulla base dei quadri di riferimento della prova scritta pubblicati dal MIUR in data 17 ottobre 2018, in virtù di quanto previsto

dall'art. 7, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259. Il punteggio veniva suddiviso come di seguito riportato

QUESITO	PUNTEGGIO COMMISSIONE N. 13
DOMANDA N 1	8.00
DOMANDA N 2	8.00
DOMANDA N 3	9.00
DOMANDA N 4	9.00
DOMANDA N 5	8.00
LINGUA	20.00

Di seguito si riporta una analisi del tutto parziale dell'elaborato della ricorrente, in cui ci si soffermerà solo sui punti più rilevanti e contraddittori della valutazione, richiamando in toto la perizia (anche giurata) rimessa in atti. Dalla semplice lettura della scheda di valutazione prova della ricorrente, si comprende sin da subito che i punteggi attribuiti non sono veritieri. L'anomalia nell'attribuzione dei punteggi si riscontra con riferimento ad ogni quesito e rispetto ad ogni singolo criterio come meglio specificato nella perizia depositata in atti e che non si riporta nella sua interezza soltanto per non rendere troppo gravosa la lettura, ma che è da considerarsi parte integrante del presente atto. Si commenteranno nel prosieguo soltanto alcuni aspetti a titolo esemplificativo.

Con riferimento al primo quesito.

Relativamente al **criterio n. 1**, la ricorrente ha affrontato il tema proposto con grande linearità e completezza, esplicitando il Ptof anche in rapporto al ruolo propulsivo del dirigente nonché sottolineando il valore fondante dell'ascolto delle famiglie e del territorio nella redazione del Ptof, nonché l'importanza della sinergia tra le agenzie educative che contribuiscono alla redazione del Ptof, in nome di una *governance* diffusa e di un *network* formativo. Le azioni indicate dalla candidata pertanto sono in relazione specialmente con le componenti **interne** dell'istituzione scolastica (valorizzazione del personale) e con la *realizzazione di processi formativi* (forma di personalizzazione dell'apprendimento, acquisizione di competenze spendibili nell'ambito

professionale) prevista dal quadro di riferimento del 17.10.18. In questo senso, l'elaborato risponde alla valenza strategica delle azioni proposte, proprio ed esattamente all'interno di quella visione unitaria dell'istituzione scolastica, richiesta dalle griglie di valutazione (indicatore 1.1.) oltre che prendere in adeguata considerazione i diversi processi formativi. D'altra parte, si evidenzia come dal testo risulti chiaramente che le azioni identificate sia fondate sui poteri propri del dirigente scolastico così come richiesto dall'**indicatore 1.2.**; Nello svolgimento dell'elaborato la candidata ha seguito e sostenuto palesemente i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella PA, in perfetta corrispondenza a quanto indicato nel quadro di riferimento del 17.01.18, successivamente modificato con l'aggiunta del descrittore (1.2.) sulla normativa vigente. Considerando il descrittore aggiunto solo in data 25.01.19, l'orientamento seguito dalla commissione in fase di correzione è censurabile in quanto, senza l'aggiunta del descrittore 1.2, la valutazione della commissione non trova rispondenza nel quadro di riferimento del 17.10.18. Relativamente all'**indicatore 1.3.** inadeguato appare il punteggio pari solo ad 1,00 atteso che le azioni proposte sono adeguatamente articolate e scandite temporalmente in modo puntuale ed opportuno, così come richiesto dalla griglia di valutazione. Anche il descrittore 3.2 è stato valutato insufficiente (punteggio 1/2) l'elaborato risulta completo, *con contenuti coerenti, efficaci nella loro precisa esposizione e rispondenti alla traccia* e dotato di chiarezza espositiva che, se idoneamente valutata, avrebbe condotto sicuramente all'attribuzione di un punteggio maggiore.

La candidata ha descritto azioni seguendo un percorso logico, chiaro e rigoroso (3.1), esprimendosi in modo scorrevole ed espressivo e presenta una proprietà di linguaggio più che appropriata (4.1) e con frasi che seguono un percorso logico chiaro e di piacevole fruizione ed esprimono pensieri di senso compiuto (4.2).

Con riferimento al secondo quesito.

Con riferimento al **quesito 2** si richiamano integralmente le censure riportate nel presente atto circa la violazione dell'art. 8, comma 5, del D.D.G. n. 1259/2017.

Ulteriormente si deduce che anche in questo caso la candidata ha risposto alla domanda in maniera compiuta e corretta con riferimento ai criteri da lei conosciuti al momento dell'espletamento della prova.

Si rilevano, tuttavia, forti incongruenze nell'applicazione della griglia di valutazione. Nello specifico, con riferimento al **Criterio 1**, si osserva che la commissione ha valutato insufficienti tutti e tre gli indicatori eppure, in virtù della perizia depositata, *le azioni proposte si muovono in un orizzonte di network e partenariato, rispondenti alla valenza strategica* anche funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità.

Nell'applicazione del **Criterio 2**, invece, la commissione non ha ritenuto sufficiente la conoscenza e l'uso delle norme (criterio 2) nonostante la candidata abbia indicato i riferimenti legislativi principali in maniera confacente al tema trattato.

La valutazione è contraddittoria, arbitraria e non pertinente.

In ultimo, con riferimento ai **criteri 3 e 4** la commissione valuta completamente insufficiente il primo e relativamente al n. 4 non riconosce idonea la costruzione logica di cui all'**indicatore 4.2**. Quest'ultima valutazione deriva palesemente dalla maggiore rilevanza fornita al dalla Commissione al secondo quadro di riferimento piuttosto che di quello del 17 ottobre 2018 su cui parte ricorrente aveva tarato la propria prova. Se fosse stata valutata anche la capacità argomentativa della ricorrente, infatti, il relativo punteggio sarebbe stato sicuramente maggiore atteso che *le frasi dell'elaborato presentano un adeguato ordine logico ed esprimono pensieri di senso compiuto*.

Con riferimento al terzo quesito.

Si evidenziano delle criticità oggettive relativamente alla valutazione di appena 9,00 punti attribuita dalla Commissione *de qua* per il **quesito n. 3**.

Relativamente al **criterio 1**, arbitraria ed illogica appare l'attribuzione alla Commissione atteso che la metà dei possibili punti (3 punti su 6 totali) non può considerarsi adeguata ad una *risoluzione del caso concreto che tiene in massima considerazione l'apporto collaborativo delle diverse entità coinvolte, in una prospettiva di diffusione della cultura dei diritti e dei doveri tra docenti, studenti e personale delle istituzioni scolastiche (1.1.)*, che le azioni proposte costituiscono la migliore risposta strategico operativa alla problematica sottesa (1.2.) ed infine la compiuta articolazione delle stesse, compiutamente organizzate ed efficaci non può che condurre a ritenere che la ricorrente sia stata penalizzata nella valutazione dalla travisa pubblicazione del quadro di riferimento poi realmente utilizzato dalla commissione ai fini dell'esame delle prove scritte.

Allo stesso modo, superficiale ed incongrua appare la valutazione per i **criteri 3 e 4** atteso che, nonostante il punteggio esiguo attribuito alla ricorrente, non considera la chiarezza di trattazione e la capacità argomentativa dimostrata dalla Petri.

Con riferimento al quarto quesito.

Viene considerato carente in relazione, tra gli altri, all'**indicatore n. 1.2.**, nonostante, come confermato dalla perizia in atti da intendersi integralmente trascritta, *“le azioni proposte sono strettamente correlate alla traccia in termini di coerenza, individuano i punti di raccordo tra il Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile della scuola e riportano i compiti affidati al Dirigente in materia di direzioni, gestione, controllo”*.

Secondo le deduzioni del perito in atti sul quesito svolto dalla Petri, in relazione ai criteri relativi alla “coerenza e pertinenza”, *“l'elaborato pone in luce il necessario raccordo tra le scelte di mission istituzionale e strategica recate dal Ptof e un'efficiente gestione amministrativo-contabile delle spese connesse, in uno scenario completo che guarda al ciclo della performance del*

dirigente a partire dalla pianificazione e progettazione delle azioni fino al costante monitoraggio dei risultati". Ed ancora *"le azioni proposte sono strettamente correlate alla traccia in termini di coerenza"*; *"Incontestabile anche per il terzo quesito una valutazione più che positiva in termini di articolazione ed efficacia delle azioni proposte"*.

Ugualmente, il giudizio dell'esperto insiste sulla bontà dell'elaborato sugli ulteriori criteri, con affermazioni del tutto positive e senza riserve, che portano a ritenere integrato il rispetto dei criteri sul corretto inquadramento normativo, sull'eshaustività, sulla compiutezza e infine sulla correttezza logico-formale delle argomentazioni.

Per tale quesito nel parere *pro veritate* si assegna un punteggio di 15, contro i soli 9 punti assegnati dalla Commissione alla ricorrente.

Ne segue, pertanto, che se la Commissione avesse valutato la risposta in ossequio all'indicatore originario, senza tener conto del successivo descrittore che ha introdotto il riferimento alla legislazione vigente, di certo avrebbe attribuito alla ricorrente 2,00 punti. L'odierna ricorrente è stata fortemente penalizzata dalla pubblicazione della seconda griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta in quanto nello sviluppo della trattazione ha tenuto in considerazione i criteri pubblicati in data 17 ottobre 2018. È doveroso premettere che nello svolgimento dell'elaborato la candidata ha seguito e sostenuto palesemente i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella PA, in perfetta corrispondenza a quanto indicato nel quadro di riferimento del 17.01.18, successivamente modificato con l'aggiunta del descrittore (1.2.) sulla *normativa vigente*. Considerando il descrittore aggiunto solo in data 25.01.19, l'orientamento seguito dalla Commissione in fase di correzione è censurabile in quanto, senza l'aggiunta del descrittore 1.2, la valutazione della Commissione non trova rispondenza nel quadro di riferimento del 17.10.18.

Con riferimento al quinto quesito.

Il giudizio ottimale sulla prova della candidata è riscontrabile anche su tale ultimo quesito. Sul criterio della “Valenza strategica delle azioni” la perizia si sofferma a definire per di più dotato di *originalità* l’elaborato (“*nel testo vengono puntualmente riportati i passaggi per l’attuazione di didattiche personalizzate*”). “*Tutte le azioni sono coerenti alla traccia*” e “*L’efficacia delle azioni è individuabile*” (sul criterio **1**), così come “le norme citate risultano pertinenti quanto richiesto dalla traccia e usate in modo consapevole e critico (criterio **2.1**)

Si evidenzia che la trattazione della candidata relativamente *all’indicatore “Concisione e completezza della trattazione” (3.2)* rispondeva pienamente al criterio della *chiarezza* enunciato nel quadro di riferimento del 17.10.18 per cui si dimostra aderente al quesito e conciso ed esauriente nei contenuti, enucleati in maniera assolutamente chiara e rigorosa.

Allo stesso modo si rileva aderente alla griglia del 17 ottobre il criterio **(4.1.)** e **(4.2)** ove la capacità argomentativa, contemplata nel quadro di riferimento del 17.10.18 ed elusa nella griglia del 25.01.19, è pienamente riconoscibile nell’elaborato della candidata.

Tali deduzioni, riportate in maniera puntuale e diffusa nella perizia rimessa in atti, determinano che la candidata superi la prova di resistenza come evidenziato nella tabella riepilogativa che segue.

Invero, come da perizia giurata versata in atti, risponde a

QUESITO	PUNTEGGIO COMMISSIONE N. 13	PUNTEGGIO TECNICO ASSEGNATO
DOMANDA N 1	8.00	14.00
DOMANDA N 2	8.00	12.00
DOMANDA N 3	9.00	13.00
DOMANDA N 4	9.00	14.00
DOMANDA N 5	8.00	14.00
LINGUA	20.00	20.00
TOTALE	62/ 100	87 /100

Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell’ambito del precedente concorso del 2016, la

giurisprudenza ha chiarito che “*il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico*” (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Anche i T.A.R. hanno accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando “*che il ricorso presenta apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la ricorrezione di tali elaborati scritti*” (Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di ricorrezione, ha promosso quella docente con una valutazione di 4 punti complessivi superiore alla precedente). Per tale motivo, l'insindacabilità della Commissione, non è affatto assoluta ed insindacabile in ipotesi in cui non vi siano criteri ben specifici tali da potere far desumere l'iter logico-giuridico utilizzato nella correzione della prova e nell'attribuzione del voto numerico. Nel caso che ci occupa, la perizia di parte prodotta lo dimostra inequivocabilmente.

Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. **Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, in cui si manifestino manifesta illogicità ed eccesso di potere. La perizia di parte assume la funzione di individuare**

proprio la sussistenza di tale illogicità nell'iter che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell'assegnazione della valutazione.

Per concludere, qualora codesto On.le Tribunale ritenga illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, la stessa **“dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l'anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione”** (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere

una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: “[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l’eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall’art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la “*normativa riferita al sistema educativo*”, o “*elementi di diritto civile e amministrativo*”, o ancora la “*contabilità di Stato*”. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell’imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una

composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. *“Effetto disorientante”* che ha determinato per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come *“l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). *“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati*

con riferimento alle (altre) ipotesi” (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stata attribuito un punteggio di 8,00 punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio 9,00, anziché 16. Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente superi la prova di resistenza con il punteggio complessivo di 77,00. La tabella sottostante dimostra il superamento della prova di resistenza valevole anche per la richiesta fase cautelare al fine di sostenere l'esame e comunque per consentire il riesame della prova di parte ricorrente.

Nome	Punteggio ottenuto al quesito n. 2	Punteggio ottenuto al quesito n. 3	Punteggio ottenuto alla prova dal ricorrente	Punteggio che otterrebbe in caso di attribuzione del 16 ai due quesiti (+15,00)
Petri Beatrice	8,00	9,00	62,00	$62,00 + 15,00 = 77,00$

Nella perizia specifica in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, la DOMANDA 2, nella prima parte, verte sull'*individuazione di personale*, interno ed esterno, e nella seconda, specifica il fine dell'*individuazione* del personale, ovvero la messa in atto di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Se l'*individuazione* attiene sicuramente all'ambito dei poteri dirigenziali, di gestione delle risorse umane e finanziarie, in capo al DS e pertanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte dal DS, l'*attuazione* ricade in un contesto pratico, di risoluzione e realizzazione di specifiche procedure e, dunque, connesso con il “caso” previsto per la prova orale.

La DOMANDA 3, già nell'impostazione retorico-sintattica, si distingue dagli altri quesiti ed è l'unica ad essere formulata come interrogativa diretta: *Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*

Il quesito contiene precisi riferimenti ad una situazione concreta (frequenti ritardi, assenteismo e dunque dispersione, in un istituto di istruzione superiore) per cui si richiede un intervento diretto da parte del DS (sono già stati effettuati richiami e convocazione dei genitori): così come enunciata, la DOMANDA 3 pone al candidato la risoluzione di un caso concreto: *gli strumenti da utilizzare*, infatti, attengono, come nella domanda precedente, alla messa in atto di strategie e procedure.

I quesiti nn. 2, 3, pertanto sono “STUDI DI CASO”.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 62. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (*“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla

procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango sottordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacchè, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

2. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.**

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (**Cons. Stato, n. 3719/18**).

Pertanto **la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva.**

Nel caso di specie alla preselettiva parte ricorrente ha preso 87,50 e alla prova scritta 62,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove (ovvero dalla somma dei punti delle due prove risulta aver ottenuto **149,50** punti che in termini decimali equivalgono a **7,47**).

Nome	Punteggio preselettiva	Punteggio complessivo prova scritta (Media del	Punteggio complessivo preselettiva e prova	Media del punteggio tra le due prove in centesimi di punto
------	------------------------	--	--	--

		6)	scritta (Media del 7)	
Petri	87,50/100	62,00/100	149,50	74,75/100

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (*rectius*, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

* * * * *

L'interesse principale di parte ricorrente è quello di essere ammesso alle successive prove orali per cui sono stati spiegati i primi motivi, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. La Commissione iniziale del concorso di cui trattasi si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: *“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente*

*richiama all'attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**".*

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell'operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l'operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa.

Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

Tuttavia, dall'analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo.

Si consideri in proposito che la Commissione ha esaminato le prove scritte di oltre 24 candidati in complessive 8 ore, ovvero, ha dedicato un tempo medio di appena 20 minuti per la correzione di ogni elaborato. Nello specifico, la seduta risulta essere iniziata alle 9.00 e terminata alle 17.00 per un totale di 8 ore, pertanto di 480 minuti che, suddivisi per il numero (24) di elaborati valutati nella giornata, corrispondono a un tempo *pro capite* di correzione pari a 20 minuti a fronte dei 30 fissati come regola generale.

Ne deriva inevitabilmente una palese illegittimità dell'*agere* amministrativo giacchè il lasso temporale riservato dalla Commissione esaminatrice alla

correzione delle prove, non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi fissati e, attesa l'estrema esiguità, palesemente incongruo per la corretta percezione dei contenuti. Se è vero infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che ogniqualvolta manchi una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non è possibile sindacare la congruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, nella specie è, al contrario, decisiva l'autolimitazione imposta dalla stessa commissione. **Il c.d. "autolimita" elide il margine di discrezionalità connaturato all'azione della pubblica amministrazione e che, nella specie, avrebbe consentito tempi di correzione diversi, in senso deteriore, rispetto a quelli fissati all'inizio delle operazioni di valutazione.**

Difatti, *"l'obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l'autorità decidente autolimita l'esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione"* (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436). È ovvio infatti che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un'applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendo verificarsi, come nel concreto è accaduto, che sia soggetto alla mera discrezionalità dei singoli commissari. Di conseguenza, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire la partecipazione alla prova orale o almeno la rivalutazione della prova.

2. Sulla contraddittorietà. Così operando, d'altra parte, la P.A. incorre anche nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della propria azione. Illogica e irrazionale appare infatti la scelta di indicare e definire un tempo, anche orientativo, da dedicare alla valutazione delle prove per poi non rispettarlo in alcun modo contraddicendo alla *ratio* di questa

autolimitazione. Nel dettaglio, risulta semplice sostenere che, prima dell'avvio delle operazioni di correzione, la Commissione abbia effettuato una duplice scelta: da un lato, quella di autolimitarsi temporalmente, dall'altra, quella di fissare detto limite in 30 minuti. Risulta chiaro allora che alla base della scelta dei minuti specifici da dedicare alla correzione (30 piuttosto che 15 o 50), ci sia stata una ponderazione *ad hoc* in merito all'adeguatezza del termine che, tuttavia, poi è stata inopinatamente tradita proprio nel momento operativo in cui avrebbe dovuto rispettarla.

3. Sulla violazione di legge per mancata verbalizzazione del tempo impiegato per la correzione di ciascuna prova scritta.

3.1 Considerata l'autolimitazione temporale impostasi nel verbale n. 1, la Commissione avrebbe dovuto indicare in ogni verbale il tempo specifico dedicato alla singola correzione di ciascun elaborato e non, come invece avvenuto, riportare soltanto l'orario di apertura e quello di chiusura della seduta. Questa sarebbe stata la scelta amministrativa coerente con il limite presupposto: imporsi un limite e poi agire in maniera tale da non consentire neanche di verificarne il reale rispetto, non può che tradire evidenti profili di illegittimità, incoerenza, contraddittorietà. Tutti i verbali redatti dalla Commissione, pertanto, non possono che ritenersi viziati proprio in conseguenza dell'omissione circa l'indicazione dei tempi individuali di esame. Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono

essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

Analizzando nello specifico il verbale n. 7 della Sottocommissione 13 del Lazio, risulta evidentemente fittizio e documento di puro stile: l'inesistenza di una pausa dei commissari per l'intera giornata e l'unanimità delle votazioni quale elemento costante di tutti i verbali d'esame, non possono corrispondere a quanto realmente svolto durante la seduta. **È impensabile che per 8 ore di lavoro, i Commissari non abbiano avuto necessità di una pausa almeno in occasione del pranzo, così come incredibile pare la circostanza che per ventiquattro elaborati corretti, non ci sia mai stato il disaccordo di uno dei componenti sullo specifico punteggio attribuito.**

3.2. Ad ogni modo, relativamente al caso di esame, deve considerarsi un ulteriore aspetto: i tempi medi impiegati per ogni candidato sono differenti da quello fissato ma non vi è alcuna possibilità di comprendere le ragioni che hanno condotto l'amministrazione a violare il limite temporale che si era prefissata.

In tal senso, si manifesta un atteggiamento della Commissione palesemente illegittimo ed arbitrario dal momento che, dopo essersi autoimposta un determinato e specifico vincolo, non ne garantisce il rispetto concreto senza neanche spiegarne le motivazioni.

Oltre all'illegittimità che di per sé concretizza il mancato rispetto del limite dei 30 minuti, si aggiunge dunque l'ulteriore violazione del dovere di motivazione. Obbligo che ha come finalità proprio quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa: il vaglio giudiziale, infatti, non può che avere ad oggetto i motivi fondanti la scelta amministrativa, soprattutto quando essa si discosta da un limite determinato.

Ne deriva che, anche in assenza di un verbale adeguatamente dettagliato sulla questione "tempo", non può neanche presumersi, in termini di minima credibilità, da un lato, il rispetto dell'originario termine autoimposto e, dall'altro, l'osservanza del dovere di motivazione.

4. Sull'inadeguatezza del termine. In ogni caso, atteso che le prove da analizzare corrispondevano a cinque risposte aperte, i commissari avrebbero dovuto valutare ogni prodotto intellettuale sotto otto profili con un'operazione logica che, in base a comuni regole d'esperienza, richiede un impegno ragionevole, certamente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Pertanto, *“il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso”* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 13 maggio 2005, n. 2421). Nella specie, *“un maggiore e più prudente apprezzamento veniva a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da solversi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi [...]”* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2006, n. 2669).

Per tali ragioni, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irrimediabilmente viziata e tale da consentire, in via cautelare, l'ammissione diretta di parte ricorrente alla successiva prova orale o, perlomeno, alla riconvocazione di una commissione per procedere ad una nuova correzione e rivalutazione della specifica prova scritta di parte ricorrente.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE N. 13. INCOMPETENZA. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

È noto come, in procedure concorsuali come quella che ci occupa, l'assenza di anche solo un membro della commissione (Sez. III bis, n. 10964/18) determina l'irregolarità della composizione della stessa, concretizzando un vizio generico

dell'intero procedimento di correzione che rende, di per sé, illegittima la correzione degli elaborati e, soprattutto, la votazione a questi attribuita. Infatti, l'imperfetta composizione della Commissione, determinata dall'assenza di un membro della commissione, implica l'illegittimità della procedura.

Nella specie, con decreto direttoriale del 31 dicembre 2018 n. 2080 e successive modifiche veniva nominata la sottocommissione n. 13 competente nella sede di esame sostenuto da parte ricorrente. La stessa, così come le altre, risulta composta da quattro membri e, precisamente, da un presidente individuato nella persona della Dott.ssa Maria Luisa Iavarone, da un segretario quale la Dott.ssa Paola Quaresima e da due componenti le Dott.sse Ester Rizzi e Rossana Fabrizio. In data 4 marzo 2019, la suddetta sottocommissione n. 13, correggeva l'elaborato di parte ricorrente e, a seguito delle procedure di correzione, veniva redatto il "verbale n.7", nel quale si riporta che *"il giorno 4 del mese di Marzo dell'anno 2019 alle ore 9:00 nei locali del ITT "Colombo" di Roma adibiti a suo ufficio, si riunisce la sottocommissione n. 13 del Corso-Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, costituita con decreto direttoriale del 31/12/2018 n. 2080 e successive modificazioni per lo svolgimento del concorso succitato al fine di continuare le operazioni di correzione e di valutazione della prova scritta."* Nel citato verbale si riportava, inoltre, che erano presenti le Dott.sse Iavarone, Rizzi, Fabrizio e Quaresima.

Nella medesima data però, come risulta da documentazione in atti, la Dott.ssa Ester Rizzi, nella qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "C. Cavour" di Roma aveva convocato un'assemblea tra i docenti e una delegazione di studenti alla quale presenziava. Pertanto, la sig.ra Rizzi risultava presente nella medesima data e medesimo orario in due luoghi diversi, atteso che ella verbalizzava la propria presenza sia alla seduta di correzione indicata, sia all'assemblea convocata presso l'istituto "C. Cavour" di Roma.

È del tutto improbabile e non verosimile che la Dott.ssa Rizzi, in data 4 marzo

2019, nel medesimo orario, fosse presente in entrambi i luoghi succitati.

Da tali considerazioni, comprovate dalla documentazione in atti, si evince l'imperfetta composizione della Commissione dall'assenza di un membro, con conseguente illegittimità della procedura *de quo*. Non si comprende come l'Amministrazione, nonostante la disponibilità di un supplente nominato e pronto a sostituire i membri assenti, abbia agito con modalità non conformi alle procedure stabilite *ex lege*.

Solo la presenza di tutte le professionalità richieste, difatti, garantisce al candidato la correzione degli elaborati in maniera completa riuscendo a cogliere ogni profilo e sfaccettatura circa la trattazione degli argomenti oggetto d'esame.

Tale *agere* della Dott.ssa Ester Rizzi, con l'avallo dei membri della sottocommissione n. 13, risulta essersi ripetuto e reiterato, in quanto, si ripropone la medesima situazione anche per la seduta di correzione avvenuta in data 5 marzo 2019. Ed infatti, la Dott.ssa Rizzi, come risulta da documentazione allegata, in tale data, era presente alla seduta del Consiglio di istituto svoltosi a partire dalle ore 13:40 e terminato alle ore 16:25 e risultava simultaneamente presente alla correzione degli elaborati avvenuta nella medesima data dalle ore 15:00 e conclusa alle ore 20:00. Appare palese, pertanto, che l'anzidetto membro della commissione ha più volte agito con tale *modus operandi*, determinando, di fatto, l'illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice. Ancora, da detta illegittimità deriva inevitabilmente una inattendibilità di quanto riportato dalla sottocommissione n. 13 nei verbali da questa redatti, proprio perché riportano la presenza di commissari che, nella realtà, risultano presenti contestualmente anche in altre sedi. In tema di illegittimità della composizione della commissione esaminatrice che, in questo caso, è stata determinata dall'assenza di un membro, è più volte intervenuta la giurisprudenza ritenendo che “*pur ritenendo legittima la articolazione della Commissioni centrale in sottocommissioni, al fine di soddisfare condivisibili e*

apprezzabili esigenze di snellimento e l'accelerazione delle procedure di correzione, atteso l'inequivocabile tenore della norma primaria, non si sarebbe potuti giungere alla ulteriore conseguenza di consentire l'esame del candidato da parte di un organo (la sottocommissione), che non rispecchia la articolazione interna definita dalla legge” (TAR Lazio sent. n. 8962/2018 pubblicata in data 9 agosto 2018). Nel caso in esame, dunque, la assenza della Rizzi alla procedura di valutazione della prova scritta della Petri è particolarmente significativa, atteso che ella svolgeva il ruolo di commissario in qualità di dirigente scolastico con anzianità di almeno cinque anni. Rappresentava dunque il componente della commissione che, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.M. n 138/2017, svolgeva un ruolo fondamentale ai fini di una analisi completa dei diversi elaborati: la Rizzi, svolgendo proprio il ruolo per cui i candidati venivano esaminati, era l'unico membro in grado di valutare la prova alla luce di una visione pratica e concreta dell'attività di dirigente scolastico. In tal senso doveva considerarsi imprescindibile; è facile comprendere, come nessun altro commissario, avrebbe potuto sostituire questa valutazione in virtù della diversa professione svolta.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle*

associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso". b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da** Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-IrfeD ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.**

A scanso di equivoci, è vero che l'art. 16 D.M. n. 138/2017 prevede le incompatibilità per i membri della commissione e della sottocommissione, tuttavia se la loro ratio è quella di evitare che taluni soggetti, per la particolare posizione che ricoprono, possano avvantaggiare i candidati della procedura concorsuale, non si capisce la ragione per la quale questa "ratio" vada limitata ai soli membri della commissione. Si noti che, in via ordinaria, è (anche) alla Commissione (esaminatrice) che vengono demandati in compiti oggi affidati al Comitato che svolge, dunque, un ruolo che, in parte, coincide con le ordinarie mansioni di tutte le Commissioni di concorso. E' scontato, quindi, che la ratio della norma sia pacificamente applicabile ai membri del Comitato.

Anzi soprattutto avuto riguardo all'incompatibilità di cui alla lett. c) appare fin troppo evidente che la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione al corso di dirigente scolastico sia assolutamente incompatibile con il ruolo di componente del Comitato tecnico-scientifico: il medesimo soggetto struttura i quesiti e "prepara" i potenziali candidati per superare quelle prove dallo stesso elaborate.

VII. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il “*Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*”, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente “*codice identificativo anonimo*”. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d’accesso sul punto. La preliminare fase dell’abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell’anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell’anonimato¹, non può che lecitamente dubitarsi sull’esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell’anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI

¹ Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all’orale.

IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione *“a ciascuna delle sottocommissioni **non può** essere assegnato un numero inferiore a 500”*. Il dictum della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla

fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da *“un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”*. Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che *“fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni”*. Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere *“unica”* tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate*

dagli USR”. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta, l’U.S.R. della Sardegna, a seguito di un’ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l’espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. La tabella esplicita in atti a cui ci si richiama manifesta ancor di più la gravità della situazione lamentata.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l’istanza d’accesso e, con comunicazione 22 maggio 2019, né ha persino differito la mera delibazione affermando che *“fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*. Tale scelta limita il raffronto con la correzione di prove di altri candidati utile ad enfatizzare i diversi parametri utilizzati dalle varie Sottocommissioni nell’espletamento del proprio mandato. Si insiste, dunque, per l’ostensione dei seguenti atti:

- tutti i verbali e atti delle operazioni che hanno determinato o contribuito a determinare le deliberazioni del 17.10.2018 e del 25.01.2019 della prima commissione nel procedimento concorsuale in epigrafe;

- tutti gli atti e documenti del procedimento amministrativo e delle relative fasi che hanno determinato o contribuito a determinare l'approvazione della "Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta" e del "Quadro di riferimento della prova scritta";

- tutti i verbali relativi al suddetto procedimento amministrativo e relative istruttorie;

- tutti i verbali della Commissione relativi all'espletamento della prova scritta all'esito della quale parte ricorrente è risultata non idonea;

- i verbali relativi alle sedute in cui sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte a cui si è sottoposta parte ricorrente;

- i verbali con i quali la commissione, o altro soggetto all'uopo deputato, ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui all'articolo 8 del bando di concorso con peculiare riferimento a quelli censurati in ricorso;

- tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova;

- il verbale di nomina della Commissione esaminatrice e del decreto del Direttore con cui si è provveduto a tale nomina;

- le istanze prodotte per la presa dell'incarico dai singoli commissari con annessi titoli appartenenti a ciascuno e criteri di valutazione utilizzati per la scelta degli stessi quali membri della Commissione;

- il codice di identificazione attribuito a parte ricorrente ex. art. 8 comma 3 del bando di concorso;

- tutti verbali relativi alla fase di correzione delle prove sostenute da parte ricorrente e delle singole valutazioni ottenute in ciascuna prova e del punteggio complessivo ottenuto;

- la prova scritta sostenuta dall'istante, consistente nei cinque quesiti a

risposta aperta in lingua italiana e dei due quesiti in lingua straniera resa in forma autentica e comprensiva di salvataggi, aggiunte anche non salvate ed effettuate dal ricorrente e, dunque, dei relativi **log di sistema**;

- copia dei tabulati comprovanti gli accessi informatici al software assegnato a parte ricorrente durante il giorno della prova, il backup della prova che il tecnico ha esportato a fine prova, il log delle sessioni sul server di controllo, onde comprovare l'effettivo accesso di parte ricorrente anche alle pagine di cui alle domande le cui risposte non sono poi state esportate;

- i verbali relativi ai provvedimenti con i quali la commissione o altro soggetto all'uopo deputato ha proceduto alla validazione secondo standard internazionali dei quesiti elaborati dalla commissione;

- copia dei verbali di elaborazione dei quadri di riferimento; - copia del provvedimento con il quale è stato nominato il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017;

- nominativo del soggetto controinteressato come richiesto.

ISTANZA EX ARTT. 210 E 213 C.P.C. E ART. 63 C.P.A.

In virtù di quanto censurato nel motivo n. V del ricorso, si insiste affinché l'Amministrazione competente, secondo l'On.le T.A.R. adito, venga intimata all'esibizione di qualsiasi verbale e di ogni altro documento contenga l'indicazione di tutti i soggetti presenti, presso il Liceo Scientifico Statale "C. Cavour" di Roma, sia in data 4 marzo 2019, nell'ambito dell'assemblea tenutasi tra docenti e delegazione di studenti, sia in data 5 marzo 2019, durante la seduta del Consiglio di Istituto.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. *Medio tempore*, considerando anche il superamento della prova di resistenza che la ricorrente può vantare in virtù del computo del punteggio spettante anche per una sola domanda tra quelle contestate (ad es. come riportato in atti, con il solo motivo sul quesito n. 2 giungerebbe al punteggio minimo richiesto), si impone l'adozione di un

provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di svolgere la prova orale o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dal ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati. Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale”* può essere ordinato *“il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le prove orali degli altri candidati sono in corso di svolgimento, come risulta dalla pubblicazione dei calendari avvenuta sul sito istituzionale del Ministero.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale, secondo quelli che sono i primi motivi di ricorso, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'ammissione alla successiva fase concorsuale l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calendato nei successivi motivi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 27 maggio 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE

COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti